



**COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI. – C.U.G. Art. 57 D.Lgs. 165/2001 (come novellato dall' art. 21, Legge 4
novembre 2010, n. 183)**

REGOLAMENTO

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Attribuzioni del Comitato

Art. 3 Composizione e durata

Art. 4 Il Presidente

Art. 5 I componenti

Art. 6 Il Segretario

Art. 7 Funzionamento

Art. 8 Organizzazione dei lavori

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Art. 10 Rapporti con l'Amministrazione

Art. 11 Rapporti con altri organismi

Art. 12 Informazione

Art. 13 Entrata in vigore

PREMESSA

VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna”;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportunità fra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Semplificazione e razionalizzazione in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 21;

VISTA la Circolare 18 novembre 2010, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato”;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

VISTI i Contratti nazionali, collettivi e integrativi del personale comunale;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato istituito presso il Comune di Castelnuovo di Porto con provvedimento 52 del 21/12/2021, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (in seguito denominato “Comitato” oppure “CUG”) e che, a norma di legge, il predetto CUG sostituisce il “Comitato per le Pari Opportunità” e il “Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing”, unificandone le competenze ed assumendone tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 – recante Linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG – è previsto che il CUG adotti un proprio regolamento interno;

CONSIDERATA pertanto la necessità di disciplinare le procedure del CUG, per regolamentarne il funzionamento interno;

Il CUG-Comune di Castelnuovo di Porto adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG, costituito con determinazione del Segretario Comunale, Dott.ssa Maddalena Piedimonte, n. 52 del 21/12/2021.

2. Il Comitato ha sede in Piazza Vittorio Veneto, Comune di Castelnuovo di Porto (RM).

Art. 2
Attribuzioni del Comitato

1. Il CUG, nell'ambito delle attività proprie dell'ente - esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dall'art. 57, comma 03, del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 21 della Legge n. 183/2010, e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 concernente Linee guida sul funzionamento dei CUG, nonché le funzioni che i contratti collettivi demandavano in precedenza al Comitato per le Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

2. In particolare, il CUG, anche ai fini dell'adozione del piano di azioni positive di competenza del Comune di Castelnuovo di Porto, promuove iniziative volte a:

1. - favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini, donne e comunità LGBTQIA+;
2. - favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;
3. - prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro (mobbing) e ogni altra forma di disagio lavorativo;
4. - curare l'informazione e la formazione in ambito comunale per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità

Art. 3
Composizione e durata

1. Il CUG è composto da componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, secondo quanto indicato nel provvedimento di istituzione in premessa richiamato.

2. Il CUG dura in carica 4 anni. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4
Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del CUG e ne coordina l'attività.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del CUG;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- dispone la costituzione dei gruppi di lavoro, sentito il CUG;
- cura la relazione di cui al successivo art. 10, comma 4;
- nomina, sentito il CUG, il Vice Presidente che collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
- assegna annualmente, sentito il CUG, ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario;
- propone, sentito il CUG, la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate reiterate per almeno tre riunioni consecutive;

Art. 5
I componenti

1. I componenti del CUG:

- partecipano alle riunioni del Comitato;
- partecipano ai gruppi di lavoro;
- segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g. delle riunioni.

2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 6
Il Segretario

1. Il Segretario del CUG cura il supporto necessario al suo funzionamento.

2. Il Segretario, in particolare:

- cura l'invio, dopo aver provveduto ad acquisire i recapiti di ogni componente, tramite mail, fax od altro mezzo di comunicazione, delle convocazioni agli incontri del Comitato, del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni;
- provvede alla conservazione degli atti del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, documentazione);
- redige il verbale di ogni seduta e provvede a trasmetterlo a tutti i componenti del Comitato.

3. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono temporaneamente affidate dal Presidente ad un altro componente del CUG.

Art. 7
Funzionamento

1. Le riunioni ordinarie del CUG sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni, di regola una volta ogni quattro mesi. Le riunioni possono altresì essere convocate in via straordinaria qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti effettivi. In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG può essere convocata con preavviso di almeno 48 ore.
2. I componenti del CUG comunicano al Presidente e al Segretario, entro due giorni dal ricevimento della convocazione, l'avvenuta ricezione ed eventuali impedimenti alla partecipazione. Le convocazioni vanno indirizzate ai membri effettivi e per conoscenza ai membri supplenti e all' U.O. Risorse Umane e Bilancio. I componenti supplenti presenziano in sostituzione dei rispettivi membri effettivi.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
4. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per la modifica del presente Regolamento occorre l'approvazione dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.
6. Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal CUG.
7. I verbali delle riunioni si intendono approvati dopo 15 giorni dalla comunicazione/notifica degli stessi ai partecipanti. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8
Organizzazione dei lavori

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro interni nominati dal Presidente, incaricati di approfondire specifiche tematiche. Il Presidente può delegare singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni, seminari o in altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione.
2. Al fine di favorire il costante aggiornamento dei componenti supplenti, gli stessi possono essere chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni e i documenti acquisiti dal CUG nel corso delle sue attività sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Art. 10
Rapporti con l'Amministrazione

1. I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. L'amministrazione comunale è invitata a consultare preventivamente il CUG ogni qualvolta siano adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc).
3. Il CUG può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e norme vigenti.
4. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro.
5. Il CUG collabora inoltre con l'Amministrazione ai fini della redazione della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso, in applicazione della citata Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

Rapporti con altri organismi

1. Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato si raccorda, qualora necessario, con:
 - l'Ufficio del Consigliere/a Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - altri organismi esterni operanti nelle materie di competenza del CUG.

Art. 12

Informazione

1. Per favorire la conoscenza dell'attività del Comitato all'interno del Comune viene utilizzato uno spazio appositamente predisposto sul sito intranet dell'ente.
2. Per agevolare la comunicazione con il CUG è attivata una casella di posta elettronica dedicata. Le richieste, debitamente protocollate, devono essere presentate rigorosamente per iscritto alle succitate casella di posta elettronica.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito intranet e sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo di Porto.
4. Le segnalazioni raccolte tramite mail, compatibili con le materie di competenza del CUG, verranno prese in carico dal Comitato e gestite nei modi e nei tempi previsti dalla L. 241/90.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Castelnuovo di Porto, li 10/02/2022

Il Presidente

Marilena Riggio